

Codice A1813A

D.D. 22 maggio 2017, n. 1503

RD n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 29/17 per interventi di disalveo e riprofilatura del materiale litoide presente nell'alveo del Torrente Sangone a monte e a valle del ponte della S.P. n. 227 in loc. Ruata Sangone, compresa manutenzione delle scogliere in sinistra idrografica, a seguito dell'attività di piena del corso d'acqua di fine novembre 2016, in Comune di Giaveno (TO). Richiedente: Citta' di Giaveno

In data 10/04/2017, prot. n° 9939 (ns. prot. di ricevimento n° 17733 del 12/04/2017), la Città di Giaveno, C.F. 86003330015, P.IVA: 03802500011, ha presentato istanza per eseguire interventi sul proprio territorio di disalveo (da leggersi movimentazione) e riprofilatura del materiale litoide presente nell'alveo del Torrente Sangone a monte e a valle del ponte della strada provinciale n° 227 in località Ruata Sangone, compresa manutenzione delle scogliere in sinistra idrografica, in conseguenza dell'attività di piena del corso d'acqua di fine novembre 2016.

La documentazione tecnica per i fini idraulici di cui alla presente autorizzazione, a firma dell'ing. Bartolomeo Visconti dello Studio EDes Ingegneri Associati, propone i seguenti elaborati (redazione marzo 2017):

- Elaborato 1 – Relazione tecnico illustrativa,
- Elaborato 2 – Corografia ed inquadramento su foto aerea, scala 1:10.000,
- Elaborato 3 – Planimetria di rilievo, scala 1:500,
- Elaborato 4 – Profilo longitudinale e sezioni di rilievo, scale varie,
- Elaborato 5 – Planimetria di progetto, scala 1:500,
- Elaborato 6 – Sezioni di progetto, scala 1:200,
- Elaborato 7 – Profilo, sezioni tipo e particolari costruttivi di progetto, scale varie,
- Elaborato 14 – Documentazione fotografica.

L'Amministrazione comunale di Giaveno, con deliberazione della Giunta Comunale n° 34 in data 31/03/2017 ha approvato il progetto delle opere in oggetto.

Con prot. n° 11493 del 28/04/2017, ns. prot. di ricevimento n° 19837 del 02/05/2017, la Città di Giaveno ha integrato la documentazione già trasmessa presentando l'Elaborato 17 – Relazione sulle modalità e procedure d'intervento in ambienti acquatici (ai sensi dell'Art. 12 della L.R. n. 37/2006) a firma dei tecnici ingegneri Bartolomeo Visconti, Luca Gattiglia e Chiara Palese dello Studio EDes Ingegneri Associati.

L'intervento oggetto della presente insiste su un manufatto promosso dalla stessa Amministrazione comunale con DGC n° 130 del 16/05/2001 (approvazione progetto definitivo ed esecutivo), che è stato realizzato con fondi regionali concessi a seguito dell'evento alluvionale ottobre 2000.

Rimandando al progetto per ogni specificazione sull'intervento, in questa sede, in estrema sintesi, si evidenziano le seguenti attività sostanziali:

- A) ricostruzione nei tratti danneggiati della difesa spondale in sinistra idrografica del Torrente Sangone, per 140m, mediante progressivo smontaggio dei massi ciclopici presenti e il loro ricollocamento secondo le sezioni di progetto, intasando i vuoti con terra;
- B) rinforzo al piede della difesa spondale ripristinata come da lettera A), attraverso il posizionamento di massi ciclopici in fondazione, provenienti in parte da cave aperte ed in parte recuperati dalle operazioni di movimentazione (massi selezionati con dimensione minima di 0,5mc e peso superiore a 800Kg);
- C) consolidamento della fondazione della difesa spondale di sinistra idrografica del corso d'acqua in corrispondenza del ponte di Via Ruata Sangone, per una lunghezza di 20m, mediante intasamento della scogliera con calcestruzzo magro;
- D) riprofilatura del fondo alveo, dalla sezione 150 alla sezione 20, attraverso la movimentazione dei depositi qui presenti per formare una "corda molla" con asse mediano

lievemente spostato verso la sponda idrografica destra al fine di compensare la tendenza del torrente a riportarsi su quella opposta;

- E) realizzazione di uno specifico rinforzo per 25m della fondazione della difesa spondale esistente presso la sezione 140 (tratto in curva), mediante posizionamento di massi ciclopici al piede (dimensione minima dei blocchi da impiegare pari a 0,3mc e peso superiore a 800Kg).

Considerato che i lavori proposti comportano scavi e attività all'interno dell'alveo, con nota in data 04/05/2017, prot. n° 20353, quest'Ufficio ha chiesto l'espressione ai sensi dell'art. 12 della LR n° 37/2006 al Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città metropolitana di Torino, il quale ha fatto conoscere le proprie valutazioni favorevoli con nota prot. n° 58659 del 15/05/2017 (ns. prot. di ricevimento n° 22457 del 16/05/2017).

Parimenti con la medesima nota di cui sopra lo scrivente Settore ha chiesto al Servizio Viabilità 2 della Città metropolitana di Torino un parere di fattibilità tecnica relativamente ai lavori in alveo presso la spalla sinistra del ponte della S.P. n° 227, detto Servizio ha risposto in data 10/05/2017, prot. n° 56814 (ns. prot. di ricevimento n° 21846 del 12/05/2017) non evidenziando aspetti ostativi. Entrambi i pareri succitati vengono allegati alla presente per farne parte integrante.

Conclusa l'istruttoria di rito ed esperita visita dei luoghi il giorno 02/05/2017, l'esecuzione dei lavori/opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella susseguente parte dispositiva.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il RD n° 523/1904;
- vista la DGR n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visti gli artt. 86 e 89 del DLgs n° 112/1998 e l'art. 59 della LR n° 44/2000;
- visto il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e s.m.i;
- vista la DGR n° 31-4182 del 22/10/2001;
- visto l'art. 12 della LR n° 37/2006, la DGR n° 72-13725 del 29/03/2010 e la DGR n° 75-2074 del 17/05/2011; visto il parere del Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città metropolitana di Torino, prot. n° 58659 del 15/05/2017 (ns. prot. di ricevimento n° 22457 del 16/05/2017);
- vista la nota del Servizio Viabilità 2 della Città metropolitana di Torino, prot. n° 56814 del 10/05/2017 (ns. prot. di ricevimento n° 21846 del 12/05/2017);
- visto l'art. 17 della LR n° 23/2008 e s.m.i.;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, ai sensi del RD n° 523/1904, la Città di Giaveno, C.F. 86003330015, P.IVA: 03802500011, ad eseguire interventi sul proprio territorio di disalveo (da leggersi movimentazione) e riprofilatura del materiale litoide presente nell'alveo del Torrente Sangone a monte e a valle del ponte della strada provinciale n° 227 in località Ruata Sangone, compresa manutenzione delle scogliere in sinistra idrografica, in conseguenza dell'attività di piena del corso d'acqua di fine novembre 2016, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di quest'Ufficio e le riparazioni della scogliera devono essere effettuate su ogni tratto ammalorato/dissestato come risultante dal profilo longitudinale di rilievo e dalla sezione 20 di cui all'Elaborato 4;

2. l'opera spondale ripristinata (v. lettere A, B e C in premessa), nonché il tratto di neoformazione in rinforzo del piede della scogliera (v. lettera E in premessa), devono entrambe risultare pienamente stabili ai sensi della normativa vigente (DM 14/01/2008) nei riguardi delle spinte dei terreni, dei carichi accidentali e permanenti, delle pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena;
3. la movimentazione del materiale d'alveo (v. lettera D in premessa) deve essere praticata garantendo che il piano di fondazione delle scogliere esistenti non subisca variazioni nella posizione di quota rispetto a quanto previsto dai relativi progetti e comunque risultare ad almeno un metro al di sotto della quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
4. l'opera spondale ripristinata deve essere perfettamente innestata all'esistente nonché deve rispettarne l'andamento planimetrico originale;
5. i massi costituenti il tratto di neoformazione in rinforzo del piede della scogliera esistente devono essere accuratamente posizionati per dare massima stabilità al manufatto, all'occorrenza lavorati per ottenere superfici a spacco se prelevati dall'alveo (preferibile una provenienza da cave di prestito), avere struttura compatta, non geliva né lamellare; inoltre la dimensione e il peso dei massi da impiegare deve derivare da verifiche analitiche che dimostrino che gli elementi utilizzati non possono subire mobilitazioni per effetto della corrente, escludendo a priori l'uso di quelli aventi volume e peso inferiore rispettivamente a 0,5mc e 1.200kg. La verifica analitica al trascinamento deve essere eseguita anche per quanto riguarda la scelta dei massi da impiegare per il rinforzo al piede della difesa spondale ripristinata (rif. lettera B in premessa);
6. il consolidamento della fondazione della scogliera esistente nel tratto prossimo alla spalla sinistra idrografica del ponte della strada provinciale n° 227 (rif. lettera C in premessa) deve essere praticato anche per 50m a monte dell'attraversamento viario;
7. è fatto divieto asportare materiale litoide demaniale d'alveo;
8. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo deve essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti deve essere asportato dall'alveo;
9. durante il corso dei lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, e comunque, più in generale, causare turbativa del buon regime idraulico;
10. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni dovuti a piene del corso d'acqua; spetta pertanto al soggetto autorizzato, eventualmente d'intesa con la Ditta esecutrice, adottare quelle misure di protezione ritenute necessarie in relazione al variare dei livelli idrici in alveo;
11. tutte le aree interessate dai lavori devono essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
12. la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento pertanto i lavori devono essere completati entro il termine sopraindicato, pena decadenza della stessa, con la condizione che una volta iniziati non possono essere interrotti salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore, quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
13. l'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variare del regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo) in quanto

resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dell'opera mediante l'esecuzione di lavori/opere aggiuntive valutate necessarie, previa autorizzazione;

14. il soggetto autorizzato deve mettere in atto quelle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alveo e delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, ritenute necessarie per garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;
15. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua tali da rendere incompatibili i manufatti realizzati rispetto al buon regime idraulico;
16. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;
17. deve essere trasmessa, a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata a.r., o simili, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminate le opere, il titolare dell'autorizzazione deve inviare la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
18. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato deve ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi;
19. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato deve contattare il Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città metropolitana di Torino per dar modo allo stesso di svolgere opportune ricognizioni dei luoghi finalizzate a valutare la necessità di effettuare un recupero ittico e una traslocazione della fauna presente nel sito d'intervento, anche in assenza di un prosciugamento dell'alveo.

La presente Determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della LR n° 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

arch. Adriano BELLONE